

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

V^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 071/CFA

(2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Patrizio Leozappa, Dott. Antonino Tumbiolo, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LE DETERMINAZIONI ECONOMICHE RELATIVE AL PREMIO DI RENDIMENTO CONSEGUENTE LA CESSIONE DEL CALCIATORE LIJAIC ADEM ALL'A.S. ROMA S.P.A. (delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 6/TFN del 23.10.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA DETERMINAZIONE DI € 36.000,00 QUALE SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'A.C. CUNEO 1905 SRL COME PREMIO ALLA CARRIERA – EX ART. 99BIS N.O.I.F. - RELATIVO AL CALC. GOMIS LYS (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 6/TFN del 4.11.2015)

La C.F.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Torino F.C. S.p.A. di Torino, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Patrizio Leozappa, Avv. Daniele Cantini, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.C. SPORTING CECINA 1929 AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ ASDC PERIGNANO CALCIO, A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO "A. PICCHI", LA SOMMA DI € 2.874,00 OLTRE IVA SE DOVUTA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 14/TFN del 22.4.2015)

La C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Sporting Cecina 1929 di Cecina (Livorno), annulla la decisione impugnata dichiarando inammissibile il ricorso in primo grado.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

4. RICORSO A.S.D. ASTA TAVERNE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE E GIOVANILI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI TERZI (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 2/D del 31.7.2014)

La C.F.A. dato atto della notorietà del fallimento dell'A.C. Siena S.p.A., rinvia l'udienza a data da destinarsi per la verifica dell'intervenuta assunzione del provvedimento di cui all'art. 16, comma 6 N.O.I.F..

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 22 gennaio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio